

“TUTELIAMO CITTADINI E CONSUMATORI

EMERGENZA COVID 19. APPELLO AL PRESIDENTE ZINGARETTI ED AI SINDACI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DEI MERCATI CONTADINI DI ROMA E DELLA CITTA' METROPOLITANA
TUTELIAMO CITTADINI E CONSUMATORI PER IL DIRITTO AD UN CIBO BUONO, LOCALE E NON CONTINGENTATO NEI PUNTI VENDITA CONTADINI ALL'APERTO.

Di seguito la lettera inviata anche ai Sindaci dei Comuni di Roma, Ariccia, Albano Laziale, Grottaferrata, Marino, Zagarolo

Al Presidente della Regione Lazio

All'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera

e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali Al Sindaco Metropolitano

della Città Metropolitana di Roma Capitale

Al Sindaco della Città di Roma Capitale

All'Assessore allo Sport, Politiche Giovani, Grandi Eventi Cittadini

della Città di Roma Capitale

Ai Sindaci della Città Metropolitana di Roma Capitale

Oggetto: Emergenza Covid -19. Vendita diretta dei produttori agricoli nell'ambito di spazi all'aperto. Richiesta di corretta interpretazione delle disposizioni del DPCM 9 marzo 2020 per prosecuzione della vendita generi alimentari nelle giornate festive e prefestive.

In relazione all'ultimo Dpcm 9 marzo 2020 sul Corona virus, si rappresenta che le nuove misure non vietano la vendita diretta di prodotti agricoli e che pertanto i produttori agricoli della Città Metropolitana di Roma Capitale, continueranno la vendita diretta, singolarmente o nell'ambito dei mercatini contadini, facendosi carico di verificare che i clienti rispettino le distanze di sicurezza e non creino situazioni di assembramento.

Alcune perplessità interpretative potrebbero insorgere in ordine alle disposizioni del decreto governativo contenute all'art. 1, comma r) in ordine alla chiusura, nei giorni festivi e prefestivi, di medie e grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Al riguardo è da rilevare come questa disposizione vada comunque letta nel combinato disposto con quella che nello stesso comma, precisandone il senso, stabilisce che anche per le giornate festive e prefestive, (...) “La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari...” categoria a cui si deve ricondurre anche la vendita di prodotti agricoli.



Inoltre è da rilevare che la disposizione sui mercati in parola, qualora la si volesse erroneamente riferire anche al commercio di prodotti alimentari, non sarebbe comunque riconducibile alla attività di vendita dei produttori agricoli che, ai sensi della normativa vigente, non sono sottoposti alla normativa sul commercio in quanto disciplinati da una normativa speciale in deroga a quella sul commercio.

